

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SENTIERO DI SPERANZA"**

## **Art. 1**

### **Costituzione, denominazione e sede**

1. E' costituita con sede legale a Forlì in viale Bolognesi, 162 ed operante nel territorio di Forlì-Cesena, l'associazione di promozione sociale denominata "**SENTIERO DI SPERANZA**".

## **Art. 2**

### **Finalità**

1. L'Associazione, che opera nel territorio provinciale, persegue attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e dei terzi, la seguente finalità:

indirizzare le persone nella loro ricerca spirituale a scoprire o riscoprire la buona notizia di Gesù Cristo per se stessi, per le loro famiglie e per la comunità locale. Vuole essere un mezzo di ricerca e di approfondimento attraverso il quale le persone possono incontrarsi con altri che stanno facendo una simile ricerca.

Per il raggiungimento di tale finalità, l'Associazione potrà (a semplice titolo esemplificativo e non esaustivo):

- provvedere all'organizzazione di centri con attività ricreative, educative e spirituali;
- provvedere all'organizzazione di corsi di informazione e di formazione biblica, di lingue straniere, di musica e arte, di consulenza personale e familiare;
- provvedere all'organizzazione di conferenze, concerti, mostre, fiere e feste;
- provvedere alla proiezione di audio-visivi inclusi film;
- curare la diffusione di letteratura, di audio e videocassette e di CD.

2. L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.

3. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

## **Art. 3**

### **Soci**

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche private senza fine di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

## **Art. 4**

### **Criteria di ammissione ed esclusione dei soci**

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, purché maggiorenni.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

3. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
  - a) mancato versamento della quota associativa per 2 anni;
  - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, le quali sono in tutti i casi intrasmissibili.

#### Art. 5 Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare i soci sono obbligati:
  - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
  - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
  - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c) ad accedere alle cariche associative.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

#### Art. 6 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente.
2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

#### Art. 7 Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è sovrana. Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota.
2. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per la deliberazione del bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare e comunicate ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
5. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

6. Gli associati hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
7. All'assemblea sono attribuite le decisioni più rilevanti quali:
- eleggere le cariche associative;
  - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  - programmare le attività,
  - approvare il bilancio preventivo;
  - approvare il bilancio consuntivo;
  - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
  - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
  - deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.
8. I verbali di ogni assemblea, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'assemblea, vengono conservati agli atti.

#### Art. 8 Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i membri associati.
2. Non sono ammessi meccanismi di cooptazione tranne nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico e il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti.
3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
4. Al Consiglio direttivo spetta di:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) predisporre il bilancio consuntivo;
  - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
  - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.  
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### Art. 9 Presidente e Rappresentante legale

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### Art. 10 Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

#### Art. 11 Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

#### Art. 12 Risorse economiche

1. L'Associazione di promozione sociale potrà trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi rivolte a terzi ed ai propri associati, convenzionati o meno;
  - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini di utilità sociale.

#### Art. 13 Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Marzo.

3. Dal bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere interamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non ne siano imposte dalla legge.

Art. 14  
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.